

52523/14



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 30/06/2014

SENTENZA  
N. 857/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO  
Dott. ALDO CAVALLO  
Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI  
Dott. FILIPPO CASA  
Dott. RAFFAELLO MAGI

- Presidente - REGISTRO GENERALE  
N. 46390/2013  
- Consigliere - 53h/14  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CACCETTA ARMANDO N. IL 15/03/1983  
SAPONARO MARIO N. IL 08/11/1985  
LANZILLOTTI DONATO CLAUDIO N. IL 16/02/1984

avverso la sentenza n. 1821/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del  
08/03/2013  
avverso la sentenza n. 417/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del  
05/07/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A.P. Viole  
che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto  
da Lanzilotti Donato, il rigetto del ricorso  
proposto da Caccetta Armando, e l'improponibilità  
del ricorso proposto da Saponaro Mario;

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv. M. Gagliardi, per Lanzilotti, che ha  
chiesto e accoglimento del ricorso;

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 5 luglio 2013 la Corte d'Appello di Lecce confermava integralmente i contenuti della decisione emessa, nei confronti di Lanzillotti Donato Claudio, dal GUP di Brindisi, in sede di rito abbreviato, il 15 marzo 2012, per il delitto di tentato omicidio e porto di armi.

Il fatto oggetto delle due conformi decisioni di merito risulta avvenuto in data 21 febbraio 2011 in Carovigno, in danno di Rapposelli Stefano e risulta attribuito in concorso a Lanzillotti Donato Claudio - odierno ricorrente - e Caccetta Armando.

La pena inflitta in primo grado al Lanzillotti e confermata in appello risulta essere - riuniti i reati dal vincolo della continuazione - quella di anni dodici di reclusione, anche in virtù dell'aumento per la contestata recidiva.

1.1 Con diversa decisione emessa in data 8 marzo 2013 la Corte di Appello di Lecce, in riferimento alla medesima decisione di primo grado, confermava il giudizio di penale responsabilità emesso nei confronti di Caccetta Armando (concorrente nei medesimi reati ascritti al Lanzillotti) e nei confronti di Saponaro Mario (per il delitto di false informazioni rese al Pubblico Ministero) riducendo la pena inflitta al Caccetta (quantificata in anni otto di reclusione previa esclusione della recidiva) e confermando quella (anni uno di reclusione) inflitta in primo grado al Saponaro.

I ricorsi per cassazione dei tre imputati sono stati riuniti all'odierna udienza per necessaria trattazione congiunta dei fatti connessi.

Conviene pertanto indicare - in sintesi - la ricostruzione dei fatti operata in primo grado (comune a tutti i ricorrenti) prima di esporre le valutazioni della Corte territoriale nei due procedimenti risultati separati in secondo grado.

2. Gli elementi di prova generica - nella sentenza del GUP - risultano essenzialmente tratti dalle conseguenze dell'azione realizzata in danno della vittima, Rapposelli Stefano e dalla certezza di una lite insorta tra costui - da un lato - e il duo Lanzillotti/Caccetta dall'altro .

Costui, a seguito di una lite insorta in un bar di Carovigno con persone conosciute, era oggetto di due colpi di arma da fuoco, esplosi nei suoi confronti mentre si trovava all'esterno del bar.

Un proiettile penetrava in regione lombare sinistra, attraversava l'addome con plurime perforazioni ileali e lacerazione del mesentere con emipерitoneo, restando ritenuto nella regione posteriore destra dorsale-glutea.

Un secondo proiettile penetrava in regione glutea destra.

La vittima riportava oltre a ecchimosi, contusioni e frattura dell'ulna destra - in rapporto all'azione complessiva, diversa da quella posta in essere con uso

dell'arma - danni all'apparato digerente, questi correlati alla perforazione causata dal proiettile, con previsione di un indebolimento permanente della funzione digestiva.

Non vi è stato pericolo di vita, fermo restando che il Rapposelli venne sottoposto a delicato intervento chirurgico con asportazione di parti di ileo.

Circa la posizione dello sparatore, si afferma che costui era posto posteriormente alla vittima e lievemente decentrato alla destra del Rapposelli.

Non vi è certezza circa la posizione eretta o meno della vittima nel momento in cui veniva raggiunta dai due colpi, esplosi dalla stessa arma (una pistola calibro 7.65) nè sulla distanza intercorsa tra la vittima e l'aggressore.

Sul luogo del delitto venivano repertati due bossoli calibro 7.65.

Non è stata mai rinvenuta l'arma utilizzata.

La decisione di primo grado basa l'attribuzione concorsuale della condotta al Caccetta e al Lanzillotti su una combinazione tra diversi elementi di prova consistenti:

- nelle immagini tratte dalla videoregistrazione di quanto accaduto all'interno del bar ;
- nei contributi dichiarativi resi dalla vittima e da altri soggetti presenti al fatto o a suoi momenti antecedenti;
- nell'analisi di contenuti comunicativi oggetto di captazione.

In sintesi, va ricordato che :

- dalle immagini videoregistrate si nota Rapposelli (della cui vita anteatta la decisione non fa particolare cenno, tranne il fatto che sarebbe gestore di una discoteca) fare ingresso nel bar denominato Mozart, nelle prime ore del 21 febbraio 2011, insieme a Barletta Giuseppe e Saponaro Mario. I tre erano già seduti quando fecero ingresso Caccetta Armando, Lanzillotti Donato Claudio e Russo Iacopo. Dopo poco Caccetta e Lanzillotti si portavano all'esterno insieme a Rapposelli e al Saponaro e nel giro di pochi minuti, si notava che anche Russo e Barletta uscivano all'esterno, verosimilmente attratti dal rumore degli spari.

Dunque all'esterno del bar nel momento dell'aggressione portata al Rapposelli erano, verosimilmente, presenti Caccetta e Lanzillotti nonché il Saponaro Mario (soggetto che era giunto nel bar *in compagnia del Rapposelli*).

Quanto alle prove dichiarative, nessun contributo veniva tuttavia offerto da Saponaro Mario, condannato per false informazioni (in ciò assorbito il favoreggiamento), posto che costui ha affermato - contrariamente alle suddette risultanze - di essere rimasto all'interno del bar, per andare in bagno, e di essere uscito fuori solo dopo aver udito gli spari.

La vittima Rapposelli ha invece riferito di essere uscito - da solo - dal bar dopo un litigio verbale con le due persone indicate nel Caccetta e nel Lanzillotti con cui

già in precedenza aveva avuto delle discussioni dovute ad atteggiamenti provocatori tenuti da costoro. Una volta all'esterno sarebbe stato aggredito e picchiato selvaggiamente dai due, *tanto da non ricordare nulla*.

A fronte di tali dati, la decisione di primo grado ritiene rilevanti i contributi narrativi dei seguenti soggetti: Russo Jacopo (entrato nel bar insieme a Caccetta e Lanzillotti), Barletta Giuseppe (entrato nel bar insieme alla vittima Rapposelli) e Andriani Massimiliano.

Russo Jacopo risulta aver dichiarato che una volta nel bar *Caccetta e Rapposelli* avevano iniziato a discutere per futili motivi. Sarebbe stato il Rapposelli a proporre al Caccetta di uscire fuori per 'regolare la questione'. Si sarebbero portati all'esterno pertanto Rapposelli e Caccetta unitamente al Lanzillotti e Saponaro mentre il Russo medesimo e il Barletta restavano all'interno. Attirato dalle urla, Russo sarebbe uscito ed avrebbe visto che Caccetta, con la collaborazione del Lanzillotti picchiava Rapposelli. Il primo (Caccetta) prendeva a pugni Rapposelli, già piegato, il secondo (Lanzillotti) lo prendeva a calci. Al momento dello sparo, tuttavia, Russo - pur osservando la scena - non era in grado di affermare chi avesse esploso il colpo. Russo si ritrae e sente altri due colpi. Poi vede Lanzillotti e Caccetta allontanarsi a bordo delle rispettive auto e soccorre, insieme alla barista, il Rapposelli ferito.

Barletta Giuseppe riferiva circa la prima fase del litigio, avvenuta nel bar. Precisava che poco prima di uscire, il Lanzillotti si era recato nella sala attigua al bar e in tale occasione Barletta udì un rumore che interpretò come lo «scarrellamento» di una pistola.

Andriani Massimiliano si sarebbe trovato a passare nei pressi del bar Mozart poco dopo i fatti e collabora ai soccorsi. Afferma che quella stessa sera, in precedenza, aveva incontrato Caccetta Armando in un diverso locale e costui gli avrebbe mostrato un'arma di cui era in possesso.

A tali dati si uniscono i risultati di alcune intercettazioni, illustrati nella decisione di primo grado a pagina 6. Tra queste, meritano menzione quelle relative alla prova di atteggiamento omertoso tenuto dal Russo, il quale confida a un amico di non essere stato 'infame'.

In sede valutativa, il GUP valorizza le dichiarazioni rese dal Rapposelli, ritenute coerenti rispetto al quadro di riferimento. Appare plausibile che costui, dato il violento pestaggio, non abbia effettivamente compreso chi dei due aggressori fu a sparare (anche se dalle intercettazioni, ove si captano opinioni del Caccetta, sembrerebbe che anche tale atteggiamento sia ispirato a logica omertosa) e in ogni caso tale omissione non impedisce di valutare il suo contributo, con identificazione degli aggressori in Caccetta e Lanzillotti, in virtù delle ulteriori risultanze.

Per il resto, il GUP ritiene credibili unicamente i testi Andriani e Barletta mentre formula riserve - alimentate anche dagli esiti captativi - sulla deposizione del Russo.

Dai contenuti delle intercettazioni viene tratta esclusivamente la prova circa il fatto che il ferimento del Rapposelli è ascrivibile a uno dei due aggressori ma i dati in questione non consentono di identificare il soggetto che usò l'arma.

Da tutto ciò emerge, secondo il GUP, che di certo il ferimento del Rapposelli rappresenta l'evoluzione del violento pestaggio cui lo stesso è stato sottoposto da parte del Caccetta e del Lanzillotti. Il litigio insorge nel bar e dà luogo ad una sfida, in un contesto di reciproche offese. Rapposelli veniva presto sopraffatto (in ciò si ritengono genuine le dichiarazioni del Russo) ma nonostante questo viene fatto oggetto dei due colpi e già tale dato manifesta la volontà omicida.

Non vi sono reali ipotesi alternative, specie considerando che il possesso dell'arma in capo al Lanzillotti, poco prima dell'esplosione dei colpi, viene ritenuto certo sulla base della deposizione resa dal Barletta.

Anche il Caccetta era armato, secondo quanto riferito dal teste Andriani, in un momento antecedente.

Ma l'arma potrebbe essere la stessa, ceduta dal Caccetta al Lanzillotti prima dell'ingresso nel bar Mozart e tale ipotesi viene ritenuta preferibile dal GUP.

In ogni caso, appare irrilevante stabilire chi dei due aggressori l'abbia utilizzata posto che ad avviso del GUP l'azione risulta assistita da comune consapevolezza circa il possesso dell'arma e da comune finalità. Del resto, a dire del Barletta quando il Rapposelli venne soccorso esclamò.. *mi hanno sparato quei faccia di merda..*

PT

La qualificazione giuridica in termini di tentato omicidio si ritiene confermata dalla direzione dei colpi, al tronco, con possibilità di lesione di organi vitali.

Gli spari avvengono quando la vittima era già sopraffatta, senza alcuna esigenza di difesa e confidando nel contesto omertoso.

Quanto alle modalità di determinazione della pena nei confronti del Lanzillotti, rimasto latitante, il GUP, premesso che nessun elemento giustifica il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e valutata la gravità dei fatti, indica in anni dodici la pena-base del reato continuato (per il tentato omicidio) aumentata ad anni diciassette in virtù della contestata recidiva e ad anni diciotto per il reato satellite di porto dell'arma, ridotta per il rito ad anni dodici.

Quanto alla posizione del Caccetta, ferma restando l'assenza di elementi utili a configurare la ricorrenza delle attenuanti generiche (costui si è costituito ma non ha mostrato effettiva resipiscenza) la pena viene determinata in anni nove (pena base di anni undici, aumentata per la recidiva ad anni dodici e mesi sei, per la

continuazione ad anni tredici e mesi sei e ridotta a quella inflitta in virtù della scelta del rito).

Quanto a quella del Saponaro lo stesso veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 371 bis cod.pen. (in esso assorbita la contestazione di favoreggiamento) e condannato alla pena di anni uno di reclusione.

3. La decisione di secondo grado emessa nei confronti del Lanzillotti, nel valutare le articolate doglianze proposte, così articola il ragionamento decisório :

- non può dirsi fondata la critica basata sulla esistenza, nel corso del procedimento, di decisioni provvisorie (decreto di fermo, provv. del riesame, ordinanza cautelare successiva agli sviluppi investigativi) argomentate in modo diverso rispetto alla decisione di merito di primo grado. In tali decisioni si era valorizzato ora il compendio dichiarativo, ora quello captativo, ma ciò non può dirsi indicativo della esistenza di dubbi ricostruttivi, posto che da un lato tale sviluppo è correlato alla progressione investigativa (nella prima consulenza medico-legale si era ipotizzata, ad esempio, la posizione frontale dello sparatore) e dall'altro ciò che rileva è la capacità argomentativa degli elementi effettivamente utilizzati in sede di decisione che chiude il grado di giudizio;
- le valutazioni operate dal GUP appaiono logiche e aderenti ai dati istruttori, non potendosi porre in dubbio il fatto che la esplosione dei colpi di arma da fuoco verso il Rapposelli sia stata lo sviluppo dell'azione aggressiva posta in essere congiuntamente dal Caccetta e dal Lanzillotti.

La Corte, in particolare, concorda con il GUP nel ritenere attendibile la deposizione del Barletta e ciò sia in rapporto all'elemento che - in via diretta - consente di attribuire al Lanzillotta il possesso dell'arma nella fase immediatamente antecedente lo scontro fisico (episodio dello 'scarrellamento' udito da Barletta, ritenuto utilizzabile in quanto costui risulta esperto di armi in quanto cacciatore) che in riferimento alla frase profferita dal Rapposelli, riferita dal Barletta (*..mi hanno sparato quei..*) e non confermata dalla vittima.

Sul punto, di indubbio rilievo, la Corte confuta espressamente i dubbi formulati dall'appellante, affermando - tra l'altro - che è ragionevole ritenere che il Rapposelli, sentito successivamente, possa non aver ricordato il dettaglio dell'espressione rivolta a chi lo soccorreva subito dopo il fatto.

La ricostruzione dei fatti - per come operata dal Gup - viene pertanto convalidata anche in riferimento alla indicazione del movente dell'azione delittuosa, indicato in una resa dei conti maturata, evidentemente, tra il Rapposelli e il Caccetta ma che vede attivo protagonista il Lanzillotti.

Pur non essendo possibile affermare con certezza chi - tra i due aggressori - abbia usato l'arma, da ciò non deriva alcuna diminuzione del livello persuasivo

della decisione di primo grado in punto di concorso nel reato, quantomeno sotto il profilo morale.

Nè può accedersi alla versione fornita dal teste Russo, già definito inattendibile in primo grado, lì dove costui ha affermato di aver udito il colpo quando il Lanzillotti e il Caccetta ancora erano in posizione anteriore rispetto a quella del Rapposelli.

Da qui la conferma anche della qualificazione giuridica del fatto, in rapporto a due considerazioni in punto di elemento soggettivo:

- l'uso dell'arma verso una persona già sopraffatta, posta di spalle, con traiettoria dei colpi quasi orizzontale, è indicativo della volontà omicida, peraltro sostenuta dalla rilevanza di una delle sedi corporee attinte;
- pur accedendo all'ipotesi che vede non provata l'esistenza di una volontà omicida già maturata prima dell'ingresso dei due nel bar, è certo che la stessa insorge nel momento in cui proprio il Lanzillotti si apparta per 'scarrellare' l'arma; da ciò può dedursi che entrambi gli aggressori - data anche la stazza fisica della vittima - accolsero la sfida proprio perchè sapevano di poter contare sull'arma in loro possesso (verosimilmente la stessa mostrata in precedenza dal Caccetta al teste Andriani).

Le ipotesi alternative circa la sopravvenienza di altre persone - nel breve arco temporale in cui si è verificata la colluttazione e la sparatoria - all'esterno del locale viene pertanto definita meramente congetturale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, ferma restando la non concedibilità delle attenuanti generiche rapportata alla gravità del fatto, la Corte territoriale ritiene condivisibile la determinazione operata in primo grado, valutandosi la negativa personalità dell'appellante, gravato da recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Congrua si ritiene la pena base e giustamente consistente l'aumento di anni cinque per la descritta recidiva.

RM

3.1 La decisione di secondo grado emessa nei confronti degli imputati Caccetta e Saponaro così articola le proprie considerazioni :

- va confermata la considerazione espressa dal GUP circa il fatto che l'esplosione dei due colpi di arma da fuoco verso il Rapposelli rappresenta l'evoluzione del violento pestaggio cui presero parte entrambi gli imputati Caccetta e Lanzillotti ;
- i due erano armati, come è dimostrato dalle dichiarazioni dei testi Andriani e Barletta;
- non può ipotizzarsi il concorso anomalo, posto che è da ritenersi veritiera la deposizione del teste Barletta circa il fatto che il Lanzillotti prima di uscire «scarrellò» l'arma e tale condotta venne - evidentemente - percepita dal Caccetta che solo a quel punto si recò all'esterno;
- la qualificazione giuridica non può essere rivalutata, in virtù della direzione dei colpi, esplosi da uno sparatore posto in posizione laterale, verso una parte del

corpo che non può dirsi indicativa dell'assenza di volontà omicida (solo per una fortunata causalità non furono attinti organi vitali);

- quanto alla posizione del Saponaro viene ribadita la chiara inconciliabilità tra il contenuto della sua deposizione e la visione delle immagini, nè poteva dirsi sussistente alcuna condizione di fatto da determinare la 'autotutela' del dichiarante, non essendo stato raggiunto da alcun elemento indiziante (costui era in compagnia del Rapposelli e del Barletta).

4. Avverso la sentenza emessa in data 5 luglio 2013 ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Lanzillotti Donato Claudio, articolando distinti motivi.

Dopo aver rievocato i termini generali della vicenda processuale, nonché il contenuto dei motivi di appello, il ricorrente deduce come primo motivo di ricorso il vizio di motivazione della sentenza, in una con la violazione del criterio del 'ragionevole dubbio' di cui all'art. 533 cod.proc.pen. .

La diversità di valutazioni operate in sede giurisdizionale, sul medesimo fatto, dagli organi intervenuti sarebbe di per sè indicativa della non univocità delle risultanze dimostrative e lascia aperte le diverse soluzioni possibili circa i temi emersi.

Da ciò l'innegabile esistenza del ragionevole dubbio circa la valenza dimostrativa delle prove a carico, emergendo più di una ipotesi alternativa plausibile circa le modalità di esplosione dei colpi.

L'argomento viene liquidato dai giudici di secondo grado in modo sbrigativo e non soddisfacente, lì dove avrebbe meritato diversa considerazione.

Si ribadisce che le stesse risultanze investigative e le stesse fonti dimostrative sono state apprezzate in modo diverso dai soggetti giurisdizionali intervenuti, senza che ciò dipendesse da mere prospettazioni difensive.

Non si trattava, pertanto, di attribuire valenza privilegiata alle argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado ma di spiegare - ciò che la Corte territoriale non ha fatto - il perchè dei diversi apprezzamenti, contenuti negli atti espressamente indicati .

In ciò si evidenzia, ad avviso del ricorrente, una prima ragione di annullamento della decisione impugnata, per motivazione apparente su tale motivo ritualmente proposto.

Con il secondo motivo si deducono ulteriori vizi motivazionali e travisamento dei contenuti dimostrativi delle prove poste a base del giudizio di responsabilità del Lanzillotti.

257



L'errore di metodo compiuto nei due giudizi è stato quello di assimilare in pieno la posizione del Lanzillotti a quella del Caccetta. Tale assimilazione contrasta con numerose risultanze istruttorie.

Il diverbio insorge, pacificamente, tra il Caccetta e il Rapposelli (lo afferma, tra gli altri, il Russo) e dunque nessun ipotetico 'movente' appartiene al Lanzillotti per cagionare, addirittura, la morte del Rapposelli.

Il Lanzillotti non sarebbe entrato nel locale insieme al Caccetta ma alcuni minuti dopo, come si evince dalla videoriprese e tale elemento è stato del tutto svalutato nell'economia della decisione.

Il Lanzillotti non è diretto partecipe della 'sfida' nel senso che la decisione di portarsi all'esterno viene presa dal Rapposelli e dal Caccetta.

Viene in modo inammissibile frazionata, in rapporto a quanto accaduto all'esterno del bar, la deposizione del teste Russo, ritenuto attendibile circa la comune azione aggressiva portata fisicamente dal Lanzillotti e dal Caccetta verso la vittima e inattendibile circa la posizione frontale dei due aggressori al momento dello sparo.

Viene inoltre definita contraddittoria la modalità ricostruttiva del concorso criminoso e del dolo omicidiario in capo all'attuale ricorrente.

Non vi è certezza su chi abbia esploso i colpi e tale dato viene superato attraverso la formulazione di ipotesi alternative basate tuttavia sulla indifferenza delle conseguenze giuridiche dalle stesse discendenti, metodo di per sé inaccettabile in quanto contrastante con il principio secondo cui la colpevolezza non può essere dichiarata lì dove emerga un ragionevole dubbio.

Non era, infatti, indifferente stabilire l'identità dello sparatore, posto che se costui fosse stato individuato in persona diversa dal Lanzillotti le conseguenze in punto di configurabilità del concorso criminoso erano di certo rilevanti, anche in punto di possibile applicazione dell'art. 114 o dell'art. 116 cod.pen. .

La Corte, in particolare, accede all'ipotesi dell'assenza di preordinazione della condotta criminosa prima dell'ingresso dei due del bar ma poi ritiene decisivo il punto rappresentato dalla operazione di 'scarrellamento' dell'arma che sarebbe stata udita dal teste Barletta.

In ciò si rinviene aperta contraddizione con le precedenti affermazioni, posto che tale considerazione imporrebbe di identificare il Lanzillotti come la persona che usò, di lì a poco, l'arma, cosa che la stessa Corte ritiene non possibile.

Così come appare meramente congetturale ritenere la consapevolezza di entrambi gli agenti circa la possibilità di usare un'arma, non essendo dimostrato che si trattava della stessa pistola mostrata poco prima dal Caccetta al teste Andrisani.

27

Vi è dunque un vuoto motivazionale che la stessa decisione ritiene di non riempire circa l'identità dello sparatore e le concrete forme di manifestazione del concorso dell'altro correo.

Inoltre, nel processo manca la chiara identificazione del movente di una azione così grave, che non può essere semplicisticamente rapportato all'occasione del banale litigio tra Caccetta e Rapposelli e tale carenza, data la natura indiziaria degli elementi in valutazione rende ulteriormente viziata la decisione.

Con il terzo motivo si deduce espresso vizio, sia valutativo che di inutilizzabilità, della deposizione del teste Barletta.

Si ritiene che la parte della deposizione in cui detto teste riferisce una 'sensazione' (rappresentata dalla qualificazione di un suono come lo 'scarrellamento' di un'arma) sia stata utilizzata in modo illegittimo, in quanto contrastante con il contenuto precettivo di cui all'art. 194 cod.proc.pen. . Si tratta infatti di un'opinione e non di un fatto, il che esclude la validità - in tale parte - della deposizione. Inoltre la restante parte della deposizione è smentita dal teste diretto Rapposelli.

Da tale inutilizzabilità deriva anche l'assenza di prova - dedotta con il quinto motivo - circa il porto dell'arma in capo al ricorrente.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto. La difesa aveva chiesto espressamente la derubricazione del reato in quello di lesioni e il tema viene sostanzialmente eluso.

Gli esiti consulenziali depongono, in realtà, per il reato di lesioni, data la direzione dei colpi in zone non vitali e l'assenza di pericolo di vita.

Peraltro, se è vero che la vittima era stata sopraffatta e gli sparatori si trovavano a breve distanza la volontà omicida, ove sussistente, si sarebbe manifestata con una diversa e più sicura direzione dei due colpi esplosi.

Se l'intento che emerge dall'istruttoria era quello di dare una lezione al Rapposelli l'esplosione dei colpi non appare neanche giustificata, dato che l'intento era stato già realizzato.

A detti interrogativi la Corte non offre risposta, riproponendo le valutazioni espresse dal primo giudice.

Con il quinto motivo si deduce l'assenza di motivazione circa il porto dell'arma, conseguenza del terzo motivo di ricorso, già illustrato.

Con il sesto motivo si deduce l'assenza di motivazione relativa alle doglianze circa l'entità del trattamento sanzionatorio.

La corte d'Appello si limita a rievocare, sul tema, la motivazione adottata dal primo giudice. Ciò non era possibile, a fronte di specifiche doglianze, specie in

257

tema di entità della pena base e di aumento per la contestata recidiva, adottato in termini non adeguati alla concreta lesività del fatto commesso.

Con il settimo motivo si deduce nullità della sentenza d'appello e di quella di primo grado per violazione dell'art. 34 cod.proc.pen.

Il giudice che ha emesso la decisione di primo grado era la medesima persona fisica che ha pronunciato - nella fase dell'udienza preliminare - l'ordinanza di custodia cautelare a carico del ricorrente. Tale eccezione di nullità era stata proposta nei motivi d'appello e non risulta oggetto di valutazione alcuna da parte della Corte di secondo grado.

5. I ricorsi proposti da Caccetta Armando e Saponaro Mario.

5.1 Caccetta Armando ha proposto ricorso personale; ulteriore ricorso è stato proposto dal difensore.

Nel primo si deducono plurimi vizi motivazionali, anche in punto di qualificazione giuridica del fatto e ricorrenza dell'elemento psicologico del tentato omicidio. Si deduce altresì vizio di motivazione in punto di diniego della legittima difesa putativa e in punto di modalità determinative del trattamento sanzionatorio.

Le critiche espresse ripercorrono, in larga misura, quelle già illustrate nel ricorso proposto da Lanzillotti Donato Claudio (dato che anche la decisione qui impugnata - pur diversa - rinvia ai contenuti espressivi della decisione di primo grado, ritenendo esaustivo l'accertamento in tal sede compiuto) e pertanto può evitarsi la loro riproposizione sintetica.

Nel secondo si evidenziano plurimi vizi motivazionali in riferimento alla omessa considerazione del contenuto dei motivi di appello, in particolare in tema di ricorrenza dell'elemento psicologico del tentato omicidio, erronea applicazione della norma regolatrice di cui all'art. 110 cod.pen., erronea applicazione dell' art. 116 cod.pen., vizio in punto di qualificazione giuridica del fatto.

Anche in tal caso vengono riproposte carenze motivazionali che possono sintetizzarsi nel mancato esame concreto delle doglianze difensive (puntualmente ribadite) avverso i contenuti motivazionali della sentenza di primo grado.

5.2 Nel ricorso proposto personalmente da Saponaro Mario si deduce al primo motivo violazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.

Si afferma in particolare che non è stata oggetto di accurata valutazione l'ipotesi di esclusione della punibilità dovuta all'applicazione della speciale ipotesi di cui all'art. 384 cod.pen. .

Il Saponaro avrebbe reso una falsa dichiarazione allo scopo di 'prendere le distanze dal grave fatto appena verificatosi' e per sottrarsi al pericolo di essere incriminato per altri fatti avvenuti in precedenza.

RM

Con il secondo motivo si censura - per violazione di legge e vizio di motivazione - il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi proposti da Lanzillotti Donato Claudio e da Caccetta Armando risultano fondati, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Saponaro Mario.

1.1 Quanto alle doglianze dei ricorrenti Lanzillotti e Caccetta, le stesse (primo, secondo, quarto motivo ricorso Lanzillotti, interi ricorsi Caccetta) individuano un vizio motivazionale comune alle due decisioni distintamente impugnate e consistente nella omessa considerazione di alcuni argomenti difensivi in punto di qualificazione giuridica del fatto ed eventuale applicazione dell'ipotesi di concorso anomalo di cui all'art. 116 cod.pen. .

Le decisioni impugnate muovono da alcuni punti fermi che da un lato non possono revocarsi in dubbio ma dall'altro non appaiono decisivi - nel senso che segue - al fine di ritenere sussistente il concorso pieno di entrambi gli imputati nel delitto di tentato omicidio e nel porto dell'arma utilizzata.

Ed invero, una corretta logica dimostrativa impone di non trascurare alcuno dei passaggi ricostruttivi di una fattispecie complessa come quella del tentato omicidio, sia sotto l'aspetto materiale che sotto quello - non meno rilevante - dell'elemento psicologico del reato.

I punti fermi della complessa opera ricostruttiva risultano essere :

- a) l'insorgenza della lite all'interno del locale tra il Rapposelli, da un lato, ed il Caccetta dall'altro ;
- b) il fatto che all'esterno del locale si portarono, poco dopo, i poli principali della lite ossia il Rapposelli (unitamente al Saponaro) e Caccetta (unitamente al Lanzillotti e al Russo);
- c) il fatto che il Rapposelli venne di certo sopraffatto e malmenato dal Caccetta e dal Lanzillotti (non è chiara la condotta, in tale frangente, tenuta dal Russo, soggetto che fa parte del gruppo degli aggressori) ;
- d) il fatto che il Rapposelli venne raggiunto, quando era stato già colpito a mani nude, da due colpi di arma da fuoco calibro 7.65 diretti ai glutei ed esplosi da un soggetto posto alle spalle.

A fronte di ciò :

- nessuno dei soggetti posti all'esterno del locale o sopraggiunti offre elementi decisivi per comprendere chi fu ad utilizzare l'arma verso il Rapposelli ;

- nessuna verifica risulta compiuta durante l'istruttoria allo scopo di comprendere le ragioni effettive della lite, dato che ciò che accade all'interno del bar è 'ben poco' ove lo si rapporti ad una reazione così violenta in direzione del Rapposelli (non vi è analisi della personalità della vittima, delle attività svolte dalla stessa e dagli aggressori, nè di altri indicatori capaci di ricostruire gli episodi antecedenti, tali da attribuire con maggior precisione l'appartenenza delle ragioni all'uno o all'altro dei soggetti con cui il Rapposelli entra in conflitto).

Gli interrogativi posti dalla parzialità dell'istruttoria sono inoltre amplificati da alcune divergenze evincibili nelle deposizioni rese dai testi, cui le Corti di merito non offrono risposte esaurienti.

Va infatti evidenziato che da un lato la deposizione resa dal teste Andriani porta ad attribuire - alcune ore prima del fatto - il possesso di un'arma al Caccetta, mentre la deposizione del teste Barletta porta ad attribuire, al momento del fatto, il possesso dell'arma al Lanzillotti.

Al fine di conciliare i due dati il GUP afferma che l'ipotesi preferibile è quella della esistenza di un'unica arma che 'transita' dalle mani del Caccetta a quelle del Lanzillotti.

Ma tale ipotesi risulta effettivamente congetturale posto che non possono escludersi erronee percezioni da parte del teste Barletta (che non ha mai visto l'arma nelle mani del Lanzillotti e che in ogni caso era in compagnia del Rapposelli ed aderisce alle 'ragioni' di quest'ultimo, vittima poco collaborativa e scarsamente analizzata nella sua reale personalità), il che porterebbe a convalidare la sola deposizione - tendenzialmente disinteressata - del teste Andriani, con attribuzione esclusiva dell'arma al Caccetta.

Ciò si afferma allo scopo di evidenziare l'effettiva «precarietà» di alcuni passaggi motivazionali, anche per quanto riguarda la ricorrenza dell'elemento psicologico del delitto tentato.

1.2 Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che - per definizione - non hanno raggiunto lo scopo perseguito dal soggetto agente e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale è - da sempre - questione delicata quella della individuazione in fatto della *idoneità* (da valutarsi *ex ante* ed in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) e della *univocità* (direzione della condotta verso 'quello' scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell'azione posta in essere.

La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e coerente individuazione di 'segni esteriori' della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall'altro a svelare la reale intenzione perseguita dall'agente.

I segni esteriori di cui si parla hanno sovente valenza biunivoca, posto che lo stesso elemento psicologico, per la sua particolare essenza di atteggiamento interiore, e fatta salva l'ipotesi di ammissione da parte dell'interessato, richiede necessariamente un percorso dimostrativo di tipo indiziario, anch'esso basato sulla valorizzazione di antecedenti causali e/o di particolari modalità della condotta manifestatasi (tra le molte, Sez. II n. 3957 del 17.2.1993, rv 193919, nonchè, di recente, Sez. I n. 31449 del 14.2.2012, ric. *Spaccarotella*) .

Ciò posto, quanto al tentativo di omicidio, va qui evidenziato che l'analisi relativa alla ricorrenza del dolo - attraverso la valorizzazione di dati idonei ad apportare conoscenza indiretta sul tema - non deve necessariamente approdare alla ricostruzione di un dolo specifico di tipo intenzionale ( posto che il tentativo punibile è tale anche in presenza di dolo diretto di tipo alternativo) pur dovendosi escludere la ricorrenza del 'semplice' dolo eventuale .

Sul punto, va affermato - in via generale - che resta valida l'affermazione di principio risalente a Sez. U n. 748 del 12.10.1993 (dep. 25.1.1994; rv 195804) per cui in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa.

Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento, si richiede all'autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verifica dell'evento.

Nel caso di evento ritenuto *altamente probabile* o *certo*, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma *accetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore di quelle precedenti*. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va, poi, qualificato come eventuale solo nel caso di accettazione del rischio, mentre negli altri casi suindicati va qualificato come dolo diretto e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come intenzionale (affermazione ripresa e ulteriormente specificata, tra le molte, da Sez. VI n. 1367 del 26.10.2006, rv 235789; Sez. VI n. 6880 del 15.4.1998, rv 211082; Sez. I n. 3277 del 29.1.1996, rv 204188) .

Dunque per esservi dolo diretto di omicidio non è necessario che l'evento morte sia previsto e voluto come unica e certa conseguenza della condotta ma è necessario che detto evento sia previsto e voluto come conseguenza *altamente probabile* , con valutazione da operarsi in rapporto alle modalità concrete dell'azione posta in essere .

Ora, nel caso in esame, non risulta compiuta la dovuta disamina - in rapporto alle circostanze concrete - della tipologia e qualità dell'elemento psicologico

doloso (in punto di dolo diretto, sia pure alternativo), posto che i due aggressori (Caccetta e Lanzillotti) vengono accomunati in una medesima ipotetica deliberazione omicidiaria (senza peraltro raggiungere certezza alcuna sulla identità dello sparatore) esclusivamente in virtù della 'progressione lesiva' e dell'avvenuto utilizzo dell'arma verso la persona.

Tali circostanze tuttavia, vanno ulteriormente approfondite (a fini di completezza motivazionale), posto che la progressione lesiva non è di per sè indicativa di una preordinazione omicidiaria, anzi può essere interpretata come un indicatore contrastante, posto che se vi è preordinazione omicidiaria non si affronta - per comune esperienza - un soggetto a mani nude ma si ricorre *ab initio* all'utilizzo dello strumento dalla sicura lesività.

La volontà omicida potrebbe pertanto essere insorta in corso d'opera, ma a tal fine è necessario che l'indicatore relativo alla traiettoria dei colpi e alla zona del corpo presa di mira sia del tutto univoco lì dove nel caso in esame tale dato appare approfondito in modo insufficiente (essendo state prese di mira zone corporee non del tutto indicative di tale dolo diretto).

Peraltro, in ipotesi di volontà omicida insorta in corso d'opera non appare possibile attribuire detta volontà ai due aggressori in modo indistinto, dovendosi tener conto - in concreto - della possibile attenuazione del livello di responsabilità correlata alla previsione di cui all'art. 116 cod.pen. .

La mancata identificazione delle effettive ragioni di contrasto tra il Rapposelli ed i suoi aggressori impedisce di traslare su entrambi il dolo di omicidio per la sola 'presunzione semplice' di condivisione del possesso dell'arma ed impone un approfondimento tanto della dinamica realizzativa che degli antecedenti causali, in osservanza del principio di cui all'art. 533 cod.proc.pen. .

Il principio - ormai definitivamente recepito nel sistema processuale italiano - per cui la penale responsabilità deve essere accertata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (nel senso che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili *'in rerum natura'* ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, rv 240763) va infatti applicato a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche alle circostanze, elementi fattuali considerati dal legislatore come idonei - ove verificatisi - a determinare una attenuazione o amplificazione del trattamento sanzionatorio.

Le motivazioni espresse - come si è detto anche sulla ricorrenza del dolo diretto - risultano pertanto viziate non solo in punto di logicità interna quanto in ragione del generale dovere di rapportare il giudizio - in quanto tale - alle regole

normative tipiche della fase presa in esame (per il giudizio dibattimentale, gli articoli 530 e 533 cod.proc.pen.) come affermato in più occasioni da questa Corte di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, che, pur occupandosi in via diretta del caso di condanna intervenuta nel giudizio di secondo grado, efficacemente qualifica in via generale la tipologia di vizio in questione - derivante dalla violazione del canone di giudizio di cui all'art. 533 - in termini di «peculiare concretizzazione del vizio dell'*apparenza di motivazione*»).

Va pertanto disposto l'annullamento delle decisioni impugnate riguardo alla affermazione di penale responsabilità, così come realizzata, dei ricorrenti Lanzillotti e Caccetta, demandando al giudice di rinvio la verifica - con i poteri istruttori ritenuti necessari - degli aspetti prima evidenziati.

Restano logicamente assorbite le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio.

2. Va peraltro precisato che le doglianze di cui al terzo e al settimo motivo di ricorso del Lanzillotti sono inammissibili e non potranno essere riproposte in sede di giudizio di rinvio.

Quanto alla deposizione resa dal teste Barletta la stessa - ferma restando la necessità di operare una più ampia cautela valutativa - non può dirsi inutilizzabile, posto che il teste riferisce in ogni caso su un fatto, rappresentato da una sua percezione sensoriale in parte visiva ed in parte uditiva. La tipologia e qualificazione del rumore è ovviamente liberamente valutabile secondo criteri di comune esperienza, con motivazione adeguata.

Quanto all'ipotesi di nullità coltivata al settimo motivo, va qui ribadito che - quanto alla decisione di primo grado - l'emissione di provvedimenti cautelari nella medesima fase non determina incompatibilità (Sez. II n. 41913 del 22.10.2008, rv 242410) e in ogni caso a fronte di una mancata astensione che la parte ritiene pregiudizievole il rimedio tipico ed esclusivo è rappresentato dall'istanza di ricusazione, che non risulta proposta (in tal senso, di recente, Sez. U. n. 23122 del 2011 con ulteriori richiami al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte).

3. Inammissibile è infine il ricorso proposto da Saponaro Mario.

La condizione di costui al momento in cui venivano rese le dichiarazioni false non può ritenersi diversa da quella della persona informata sui fatti, come ritenuto nei giudizi di merito.

Costui infatti, che pure fornisce - nel ricorso - elementi di sospetto sulla vita anteatta del Rapposelli, era in compagnia di quest'ultimo che - nella specifica vicenda qui trattata - resta una vittima dell'azione posta in essere da Lanzillotti e Caccetta.



Le sue ragioni 'di difesa' sono pertanto meramente ipotetiche e non percepibili, dunque non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 384 cod.pen. . Peraltro il caso andrebbe al più inquadrato nella specifica ipotesi di cui al comma 2 di detta norma che impone la verifica - a fini di esclusione della punibilità - della ritualità dell'ascolto operato in qualità di persona informata dei fatti.

Ma anche in tal senso non risulta acquisito elemento alcuno che avrebbe imposto il riconoscimento al saponaro della facoltà di non rispondere.

Manifestamente generica è la critica circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stati indicati i pretesi elementi positivi non valutati.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Saponaro Mario consegue la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00 .

**P.Q.M.**

Disposta la riunione del procedimento n. 5347/2014 RG al procedimento n. 46390/2013 RG annulla le sentenze impugnate emesse nei confronti di Caccetta Armando in data 8 marzo 2013 e nei confronti di Lanzillotti Donato Claudio in data 5 luglio 2013 dalla Corte di Appello di Lecce e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Saponaro Mario che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Maria Cristina Siotto

